

Al Signor **SINDACO**
del Comune di **NONE**

RICHIESTA DI ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

(Legge 07.08.1990 n.° 241 e s.m.i. - Attuazione del Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi - D.C.C. nn.° 59/97 e 63/97)

Io sottoscritto/a
Codice fiscale.....
Nato/a a il.....
Residente a Provincia di
Via n°
n. telefono e-mail.....

n.b. è obbligatorio compilare i campi soprastanti

RICHIEDE

L'accesso ai seguenti atti/documenti (indicare gli estremi degli atti/documenti che si intendono consultare e una descrizione degli elementi che ne consentano l'individuazione):

indirizzo e nc.....

dati catasto terreni Fg.° n.°.....

nominativi del costruttore e passaggi di proprietà.....

epoca di costruzione.....

eventuali atti autorizzativi e licenze edilizie già note.....

Per la seguente motivazione (1) :

.....
.....
.....

None lì,

Il richiedente

La richiesta va inoltrata via mail al **Protocollo del Comune:** protocollo@comune.none.to.it, oppure usufruendo dei Servizi Online sul sito istituzionale del Comune di None, effettuando il pagamento dei diritti di segreteria di € 10,00 mediante il Portale PAGO PA, utilizzando

l'identificativo unico di pagamento (IUV) che verrà appositamente generato a seguito della presentazione dell'istanza.

(1) Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 della L. 241/90 la richiesta d'accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

Possono accedere ai documenti tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Ai sensi dell'art. 24 della L. 241/90 il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 24 della L. 241/90 non sono inoltre ammissibili istanze d'accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

(2) Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 della L. 241/90 il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.